



Umberto Benaca Benaxxi

Allegato "A" al n. 572 di raccolta.

**"NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO (STATUTO) DELLA SOCIETA'
A RESPONSABILITA' LIMITATA "ACI PROMUOVE S.R.L."**

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

ART. 1) È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione: "ACI PROMUOVE S.R.L.".

La società si configura come in house ed è pertanto soggetta al "controllo analogo" da parte dei soci ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

ART. 2) La società ha sede in Firenze. Essa potrà operare esclusivamente nel territorio della Città Metropolitana di Firenze ed istituire in questo territorio filiali, succursali, agenzie e sedi secondarie, osservate le disposizioni di leggi al riguardo.

ART. 3) La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte o sciolta anticipatamente nelle forme di legge.

OGGETTO

ART. 4) La società svolge i compiti che le vengono affidati dagli enti pubblici soci nell'ambito degli scopi dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I. - Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti), la cui Federazione a norma del proprio Statuto rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti. La società riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto ed ha ad oggetto, anche contestualmente:

1) l'autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti soci;

2) la produzione di servizi di interesse generale dell'automobilismo italiano, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, ed in tale ambito può:

a) curare l'attività di assistenza automobilistica a favore dei soci e dell'utenza in genere, fornendo anche servizi di programmazione, memorizzazione, elaborazione e marketing;

b) organizzare e gestire il soccorso stradale;

c) svolgere attività di comunicazione mediante la rivista istituzionale rivolta ai soci ACI dell'ente;

d) promuovere l'istruzione automobilistica tramite scuole guida gestite in proprio o affidate a terzi, l'addestramento e la qualificazione nel campo dell'infortunistica;

e) promuovere e favorire lo sviluppo del turismo interno ed internazionale.

La società potrà compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali,

necessarie od utili al raggiungimento dello scopo sociale; sempre a tali fini, laddove autorizzata dall'assemblea dei soci, potrà assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre società, imprese, Enti, associazioni, consorzi aventi oggetto analogo o affine o comunque collegato al proprio e potrà prestare garanzie reali o personali.

Nell'esercizio delle sopra esposte attività, la società agirà nell'osservanza delle prescrizioni di legge vigenti in materia, nonché di eventuali licenze o permessi che verranno rilasciati dalle competenti Autorità, e si avvarrà altresì ove ne sia il caso, dell'opera di professionisti abilitati all'esercizio delle professioni protette.

La società effettua oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

CAPITALE

ART. 5) Il capitale sociale è fissato in euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

Possono essere soci esclusivamente le "amministrazioni pubbliche" di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165 del 2001, i loro consorzi, associazioni, o società in house, per qualsiasi fine istituiti. Non è ammessa la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società.

Le quote di partecipazione dei soci potranno essere di diverso ammontare, ma non inferiori a un euro.

I conferimenti dei soci potranno essere effettuati anche non in denaro.

Le quote di partecipazione dei soci sono trasferibili alle "amministrazioni pubbliche" di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165 del 2001, ai loro consorzi, associazioni, o società in house, a titolo oneroso, per atto tra vivi, seguendo le seguenti disposizioni. In caso il socio voglia trasferire la propria partecipazione o parte di essa, è riservato agli altri soci pubblici il diritto di prelazione.

L'aumento del capitale sociale è disciplinato dall'art. 2481 bis C.C. A tal fine, qualora il socio intenda vendere in tutto o in parte la propria quota, dovrà procedersi come segue:

a) con lettera raccomandata con avviso di ricevimento il socio dovrà darne comunicazione all'Organo amministrativo, indicando il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente, il prezzo e le altre modalità della cessione;

b) entro i dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione l'Organo amministrativo, con raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà darne notizia a tutti gli altri soci all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci;

c) gli altri soci potranno rendersi acquirenti dell'intera quota offerta; nel caso vi siano più soci interessati all'acquisto, la partecipazione offerta in vendita sarà ripartita in proporzione alle quote sociali già possedute.

La volontà di rendersi acquirente dovrà essere manifestata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire all'Organo amministrativo entro trenta giorni dalla data di invio della comunicazione di cui alla precedente lett. b);

d) l'Organo amministrativo, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del o dei soci di cui alla precedente lettera c), dovrà informare il venditore ed assegnare agli interessati un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale formalizzare il trasferimento della partecipazione con le modalità previste dalla legge.

Scaduto il termine indicato nella precedente lettera c), senza che alcun socio abbia richiesto di acquistare la quota, si intenderà venuto meno il diritto di prelazione.

Nel caso in cui non venga esercitato il diritto di prelazione, il trasferimento a terzi non soci è comunque subordinato al consenso di tanti soci che rappresentino il sessanta per cento del capitale sociale; nell'ipotesi di mancato gradimento, ove non sia indicato il nominativo di altro acquirente a parità di condizioni, spetta al socio il diritto di recesso.

Le quote non potranno essere sottoposte a pegno, usufrutto, vincolo di qualsiasi genere, senza il consenso dell'Organo amministrativo.

RECESSO

ART. 6) Il socio che intende recedere dalla società, nelle ipotesi indicate dall'art. 2473 C.C., deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro, della decisione che lo legittima, ovvero, negli altri casi, dalla sua conoscenza da parte del socio.

DECISIONI DEI SOCI

ART. 7) Le decisioni dei soci sulle materie di cui ai nn. 1), 2) e 3) dell'art. 2479 c.c., possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero mediante consenso espresso per iscritto, a scelta dell'organo amministrativo.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di

partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, debitamente sottoscritti in originale.

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio.

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

ART. 8) In tutti gli altri casi le decisioni dei soci dovranno essere adottate con il metodo della deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479 bis c.c., con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il sessanta per cento del capitale sociale.

Le assemblee dei soci potranno tenersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo con qualsiasi mezzo idoneo a assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione deve essere spedito agli aventi diritto al domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima, o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Le assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in mancanza da persona eletta dall'assemblea.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario.

AMMINISTRAZIONE

ART. 9) La società è amministrata di regola da un

amministratore unico o in alternativa, in presenza dei presupposti di legge, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri inclusi il presidente e l'amministratore delegato.

Gli amministratori, nominati dall'assemblea, durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina e comunque per un massimo di tre esercizi, salve dimissioni e/o revoca anche immotivata.

Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di prorogatio previsto dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

Nel procedere alla nomina dell'organo amministrativo, l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Nei limiti previsti dalla normativa vigente ai membri dell'organo amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un eventuale compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provveda l'assemblea, elegge tra i propri membri un Presidente, fermi restando:

- a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
- b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
- d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

AMMINISTRAZIONE

ART. 10) L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione sono investiti di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita all'assemblea dei soci ai sensi di legge e

dell'art. 8) del presente statuto ed i poteri di indirizzo e "controllo analogo" che gli enti pubblici soci esercitano sulla società ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, ai sensi del successivo articolo.

All'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione in caso di amministrazione collegiale spetta la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.

Per gli atti che comportino acquisti, vendite o permuta di immobili, conferimento degli stessi in altre società, assunzioni di mutui e finanziamenti, consensi, costituzioni, cancellazioni, riduzioni e restrizioni ipotecarie su immobili, sarà necessaria apposita delibera dell'assemblea dei soci, da prendersi con la presenza e con il voto favorevole di almeno il sessanta per cento del capitale sociale.

L'organo amministrativo potrà nominare procuratori speciali per singoli affari o gruppi di affari e revocarli, potrà nominare direttori, vice direttori, ed agenti, potrà promuovere e resistere ad azioni giudiziarie in ogni grado di giurisdizione, nominando avvocati, procuratori e periti e revocandoli.

Nell'ipotesi in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni del medesimo, che dovranno essere prese a maggioranza assoluta dei suoi membri, potranno anche essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a scelta del presidente del consiglio di amministrazione, con le stesse modalità sopra previste per le decisioni dei soci.

Le adunanze del consiglio di amministrazione potranno essere tenute anche con il metodo della audio o video conferenza con le stesse modalità sopra previste per le adunanze assembleari. Qualunque documento trasmesso per via telematica dovrà essere firmato con la firma digitale.

Le deliberazioni del consiglio d'amministrazione sono constatate dal verbale firmato dal presidente e dal segretario.

CONTROLLO ANALOGO

ART. 11) La funzione di controllo analogo degli Enti soci sull'attività della Società è intesa come vigilanza analoga a quella che l'ente svolge istituzionalmente sulla attività dei propri uffici. Laddove gli enti soci dovessero essere più di uno gli stessi si doteranno di strumenti per l'esercizio del controllo analogo congiunto che saranno vincolanti per la Società.

La Società svolge la propria attività in modo integralmente strumentale agli Enti soci, ovvero non espande la propria attività in settori diversi da quelli per i quali è stata costituita e rientranti nelle finalità istituzionali degli

Enti soci, nel cui favore essa unicamente opera limitatamente al territorio della provincia di Firenze.

Il controllo analogo, ai sensi del codice dei contratti pubblici, si svolge con le seguenti modalità:

a) Controllo ex ante

- redazione del documento di programmazione da parte degli Enti soci, recanti gli obiettivi da perseguire con l'in house providing, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;

- preventiva approvazione, da parte degli Enti soci, dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, la relazione programmatica o il piano di sviluppo, il piano occupazionale, gli acquisti di valore superiore ad euro 40.000 (quarantamila) oltre IVA, le alienazioni patrimoniali, e gli impegni di spesa di importi superiori ad euro 40.000 (quarantamila) oltre IVA;

b) Controllo contestuale

- richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione;

- verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;

- possibilità da parte degli Enti soci di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della Società;

- controlli ispettivi;

- potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza;

- poteri di direttiva e di indirizzo e potere di veto sulla definizione dell'organigramma della Società e sulle sue modifiche e parere vincolante in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale;

- i rappresentanti legali degli Enti soci o loro delegati, eventualmente coadiuvati da strutture preposte al monitoraggio della società, hanno libero accesso ai locali delle Società e possono richiedere l'accesso alle informazioni sulla gestione, con modalità analoghe a quelle previste dal rapporto gerarchico esercitato all'interno dei propri uffici;

c) Controllo ex post

- approvazione da parte degli Enti soci del bilancio di esercizio e rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dalla Società e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva;

- analisi da parte degli Enti soci delle risultanze della contabilità analitica che laddove richiesto la società è tenuta ad attivare;

- controllo di gestione al quale gli Enti soci hanno sempre accesso;
- l'analisi dei reclami ricevuti e che l'affidatario è tenuto a trasmettere agli Enti soci;
- la Società deve dare piena informazione al Collegio dei Revisori dei Conti e agli Enti soci per lo svolgimento dei controlli sulla gestione della medesima, in merito a quanto richiesto dal Collegio stesso.

ESERCIZIO ANNUALE E BILANCIO

ART. 12) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio e nei termini di legge, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio da sottoporre alla approvazione dei soci.

Ove si verificano le condizioni di cui all'art. 2364 c.c., il bilancio potrà essere sottoposto all'approvazione dei soci entro il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli utili netti degli esercizi sociali, dedotto il cinque per cento da destinare al fondo di riserva fino a che quest'ultimo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle rispettive quote di conferimento, a meno che i soci non deliberino ulteriori accantonamenti.

I versamenti per finanziamenti dei soci saranno non necessariamente proporzionali al capitale posseduto e potranno essere improduttivi di interessi.

La società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci, in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE

ART. 13) L'assemblea se richiesto dalla legge nomina un organo di controllo e/o un revisore, determinandone competenze e poteri, secondo le modalità stabilite dagli artt. 9 e 10 del presente statuto.

I componenti dell'organo di controllo ed i supplenti, o il revisore, durano in carica tre esercizi. Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di prorogatio previsto dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

I membri di controllo o il revisore devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

Nel procedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nella società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Nei limiti previsti dalla normativa vigente l'assemblea determina il compenso dell'organo di controllo o del revisore.

SCIoglimento

ART. 14) Nel caso di scioglimento della società per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo, si farà luogo alla nomina di uno o più liquidatori a norma di legge, determinandone i poteri, ed eventualmente i compensi. Per tutto quanto non previsto o diversamente regolato nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.

ALL' ORIGINALE FIRMATO: RUFFILLI MASSIMO - UMBERTO BONACA
BONAZZI NOTAIO.